

Vittorio Manganelli

CN = Vittorio
Manganelli
C = IT

avv. Augusto Guerriero
avv. Vittorio Manganelli
Viale Risorgimento n. 1 Taurasi (Av)
Tel/Fax 0825/74080
mail: augusto.guerriero@gmail.com
pec:augusto.guerriero@avvocatiavellinopec.it
pec:vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE del LAZIO

Sede di Roma

RICORSO GIURISDIZIONALE

RADIO MAGIC S.R.L., con sede legale in Paternopoli (AV) alla Via Cappelloni n. 29 (P. I. 01574920649), in persona dell'Amministratore Unico e legale rapp. p.t. sig. Gianluigi Barbieri, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce, dagli avv.ti Augusto Guerriero (C.F. GRRGST79T26H703J) e Vittorio Manganelli (C.F. MNGVTR84R20A509K) e con loro elettivamente domiciliata, fisicamente, presso la Segreteria del Tar Lazio Sede di Roma, utenza tel/fax 0827-74080, nonché digitalmente presso i seguenti domicili digitali/indirizzi pec di essi difensori:augusto.guerriero@avvocatiavellinopec.it,vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it ove intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge

RICORRE

contro

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (già MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO), in persona del Ministro legale rapp. p.t., domiciliato ex lege presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato di Roma in Via dei Portoghesi n. 12, Roma, con domicilio digitale presso il seguente indirizzo pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici del Ministero della Giustizia – *amministrazione resistente* - **e nel contraddittorio di**

-**AUDIOPRESS s.r.l.**, in persona dell'amm. l.r.p.t., domiciliato per la carica nella sede di Via Rossetti n. 4, Torino, con indirizzo pec estratto dal Registro delle Imprese audiopress@pec.it;

-**SOCIETÀ COOPERATIVA NUOVA MACERATA**, in persona dell'amm. l.r.p.t., domiciliato per la carica nella sede di Via Cincinelli n. 4, Macerata (MC), con indirizzo pec estratto dal Registro delle Imprese soc.coop.nuovamc@pec.radionuova.com

-**DUEDI PROMOTION s.r.l.**, in persona dell'amm. l.r.p.t., domiciliato per la carica nella sede di Via Aldo Moro 130, Somma Vesuviana (NA), con indirizzo pec estratto dal Registro delle Imprese duedipromotion@pec.it – *controinteressati* -

per ottenere

I'ANNULLAMENTO

previa sospensione, dei seguenti atti e provvedimenti e per conseguire, per lo effetto, l'ammissione della società ricorrente ad usufruire del contributo infra indicato e per sentir,

conseguentemente, condannare l'Amministrazione resistente alla corresponsione del predetto incentivo:

1. Decreto del Direttore della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico), di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2022 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e dei relativi allegati a e b, costituiti dalla prefata graduatoria definitiva e dall'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari;

2. Ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente o successivo, anche se istruttorio e/o consultivo, connesso e/o consequenziale, cognito e non cognito, ivi compresi, ove occorrer possa:

a. comunicazione prot. n. 0158081 del 03/11/2022, con la quale il Ministero resistente ha rappresentato che la domanda 2022 di concessione del contributo non sarebbe ammissibile, perché non soddisferebbe il requisito del numero medio dei dipendenti/giornalisti riferito al biennio precedente così come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 146/2017 e lo ha invitato a rassegnare controdeduzioni, con idonea documentazione a supporto, nei dieci giorni successivi;

b. la relazione istruttoria (nota prot. n. 169164 del 21 novembre 2022) di esame preliminare delle domande di partecipazione alla procedura;

c. decreto direttoriale del 25 novembre 2022 prot. n. 173370 pubblicato sul sito del Ministero, di approvazione della graduatoria provvisoria delle 152 domande ammesse al contributo per l'anno 2022 per le emittenti radiofoniche a carattere commerciale;

d. la relazione istruttoria (nota prot. n. 193003 del 29 dicembre 2022) recante l'istruttoria sui reclami pervenuti e non accolti

in FATTO

1. In data 25/2/2022, la società ricorrente (titolare dell'emittente radiofonica a carattere commerciale "Radio Magic", operante in Campania), ha tempestivamente e regolarmente presentato, per il tramite della piattaforma telematica SICEM, la domanda di ammissione al contributo previsto per le emittenti locali ai sensi del D.P.R. 23 agosto 2017 n. 146, recante il regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali per l'anno 2022.

2. In data 3/11/2022, il Ministero resistente, per il tramite della prefata piattaforma telematica, ha comunicato alla ricorrente quanto segue: *"Con riferimento ai dati dei dipendenti contenuti nella domanda presentata per i contributi 2022, è emerso che non sono state dichiarate ore di*

cassa integrazione. In base ai dati della domanda presentata per i contributi 2021, i dipendenti invece risultano aver utilizzato ore di CIG nel 2020. Nel ricordare che il biennio di riferimento della domanda 2022 è 2020-2021, si è provveduto ad inserire le ore di CIG mancanti: la domanda 2022 risulta conseguente inammissibile in quanto, pur soddisfacendo il requisito del numero dipendenti/giornalisti al momento della presentazione della domanda, non soddisfa il requisito del numero medio dei dipendenti/giornalisti riferito al biennio precedente, così come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. del 23 agosto 2017, pubblicato su G.U. 12 ottobre 2017. Eventuali controdeduzioni, con idonea documentazione a supporto, saranno ammesse solo se presentate entro 10 giorni dalla presente.”

3. La ricorrente ha contestato i contenuti della predetta comunicazione con controdeduzioni dell'11/11/2022, con le quali ha rappresentato che, nel 2020, i rapporti contrattuali con i suoi dipendenti non hanno subito alcuna interruzione e che questi non sono stati collocati in CIG per difficoltà aziendali, ma hanno usufruito di diversi contributi ed aiuti economici straordinari, disposti per effetto di provvedimenti statali, di carattere generale e valevoli su tutto il territorio nazionale, recanti dapprima la chiusura forzata delle attività commerciali/lavorative e di, poi, l'erogazione in loro favore dei predetti contributi straordinari (che si differenziano dalla CIG), per fronteggiare l'emergenza nazionale causata dalla pandemia Covid – 19.

4. Epperò, l'Amministrazione resistente ha disatteso e negletto le predette osservazioni, ritenendo non ammissibile la domanda della ricorrente ed escludendola dalla graduatoria definitiva del 30/12/2022 qui impugnata.

5. I provvedimenti impugnati, in quanto adottati in stridente contrasto con l'art. 4 del D.P.R. n. 146/2017 e con le norme sul giusto procedimento amministrativo, quindi in difetto di istruttoria e di motivazione, ovvero obliterando del tutto gli scritti difensivi depositati dalla ricorrente, sono del tutto illegittimi ed andranno annullati, previa loro sospensione, per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE degli artt. 1 e 3 L. n. 241/90. VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2017. ECCESSO di POTERE per DIFETTO di ISTRUTTORIA e di MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE dell'art. 97 Cost.

L'amministrazione resistente, nel premettere che la domanda di concessione dei contributi per il 2022 deve far riferimento alle condizioni occupazionali aziendali dei due anni precedenti (2020-2021), non ha ammesso la ricorrente perché non avrebbe il requisito del numero medio dei dipendenti/giornalisti riferito al biennio precedente, così come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 146/2017, in quanto, i suoi dipendenti, nel 2020, avrebbero usufruito di ore di CIG.

L'assunto, però, è del tutto apodittico, perché, ammesso che si possa far riferimento “*ad ore di CIG*” (alla luce di quanto si dirà infra) concesse ai dipendenti della ricorrente nel 2020, ciò non

ha affatto implicato una riduzione del personale che, in ogni caso, è stato impiegato (in quell'anno come pure nel 2021) per un numero di ore effettive di lavoro sufficienti a consentire, così come previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 146/2017, che vi fosse sempre un numero medio di dipendenti occupati non inferiore al numero minimo di due unità (con almeno un giornalista), quale *condicio sine qua non* prevista dalla disposizione in esame per la concessione del contributo per cui è causa.

Ciò, peraltro, emerge *de plano* proprio dalla documentazione in possesso dell'amministrazione (*ex adverso* richiamata a sostegno del diniego), ovvero:

a. dalla domanda depositata per l'anno precedente dalla ricorrente e disponibile sulla piattaforma ministeriale telematica SICEM (che si versa in atti), laddove si legge, a pagina 3 e 4, che, **due dipendenti su tre (di cui un giornalista) sono sempre stati impiegati per un numero di ore pari al 100% (per il 2019) o all' 82,36 % (per il 2020)**, ovvero con una percentuale massima di impegno contrattuale o comunque prossima al pieno impegno contrattuale mentre un terzo dipendente è stato impiegato per un numero di ore pari al 50% (per il 2019) o al 43,34% (per il 2020) dell'impegno contrattuale, con una media complessiva, quindi, per il biennio 2019 e **2020, di 2,08 dipendenti (di cui un giornalista)**;

b. dalla domanda presentata per il corrente anno, laddove si legge, a pag. 4, la sussistenza, per l'anno 2021, del requisito *de quo*, ovvero l'impiego a tempo indeterminato (per un numero di ore pari al 100% dell'impegno contrattuale) di due dipendenti (di cui un giornalista) su tre, mentre il terzo dipendente è stato impiegato per un numero di ore pari al 50% dalla quale è dato evincere che per il biennio precedente (2020-2021), il numero medio di dipendenti/giornalisti impiegati **non era inferiore a due**.

Se ne deduce, *in primis*, la violazione di legge, *recte* la falsa applicazione dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 146/2017 (che, in caso di dipendenti in cassa integrazione, fa riferimento alla percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate ed al numero medio dei dipendenti effettivamente occupati nei due esercizi precedenti) in cui è incorsa l'amministrazione nel rendere il giudizio di inammissibilità, perché, anche a voler ammetter (alla luce di quanto si dirà infra) che vi siano state ore di CIG concesse ai dipendenti della ricorrente nel 2020, il numero medio dei dipendenti (comprensivo del giornalista) "***effettivamente impiegato***" non è mai stato inferiore a 2.

Se ne deduce, altresì, l'eccesso di potere rinvenibile nel difetto di istruttoria posto in essere dalla P.A. e nell'assenza di una adeguata motivazione sottesa al provvedimento di esclusione adottato, laddove il Ministero interpreta abnormemente ed erroneamente gli atti in suo possesso e richiamati a sostegno del giudizio di inammissibilità, ritenendo e motivando che per il 2020, il

numero dei dipendenti della ricorrente, a causa delle ore di CIG di cui avrebbero (il condizionale è d'obbligo) usufruito, è sceso al di sotto della media di 2 unità, laddove dall'esame di tali atti emerge, invece, l'inveridicità di tale asserzione.

Ferme le esposte considerazioni, si deduce, ancora, il vizio dei provvedimenti impugnati, rinvenibile nella ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 146/2017, posto che la norma, nell'indicare il numero minimo di due dipendenti, quale requisito per essere ammessi ad usufruire del contributo, include nel calcolo, come predetto, anche i dipendenti in cassa integrazione, tenendo però conto **della percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate** e tenendo in considerazione il **numero medio dei dipendenti occupati** nei due esercizi precedenti alla presentazione della domanda.

La norma, dunque, ispirata dall'intento del legislatore di fornire contributi alle emittenti radiofoniche che abbiano, al momento della presentazione della domanda e nei due esercizi precedenti, un numero minimo di due dipendenti, è chiara nel voler escludere quelle che siano andate al di sotto della predetta media occupazionale a causa di difficoltà economiche che le abbiano costrette a ridurre il numero delle ore lavorative dei dipendenti e a ricorrere all'istituto della Cassa Integrazione.

Nel caso di specie, invece, la società ricorrente, lungi dall'aver avuto difficoltà economiche, ha dovuto, nel 2020, esclusivamente sospendere per un brevissimo periodo le attività lavorative (per cui **il rapporto lavorativo a tempo indeterminato con i suoi tre dipendenti è proseguito regolarmente ed il numero medio dei dipendenti/giornalisti effettivamente occupati – anche in virtù dell'alta percentuale di impegno contrattuale in termini di ore di lavoro effettivamente svolte - non è mai sceso al disotto delle due unità**), per effetto dei provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare la pandemia Covid - 19, di carattere generale ed eccezionale e vevoli su tutto il territorio nazionale, recanti dapprima la chiusura forzata delle attività commerciali/lavorative e di, poi, l'erogazione in loro favore di contributi compensativi e di aiuti economici di carattere **straordinario** che, dunque, differiscono nettamente dall'ordinario istituto della Cassa Integrazione Guadagni richiamato dalla norma in esame.

Alla luce delle esposte considerazioni i provvedimenti impugnati, in quanto affetti da violazione di legge ed eccesso di potere, andranno annullati.

II. ISTANZA CAUTELARE e/o di DEFINIZIONE del GIUDIZIO ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Il *fumus* si evince dalle considerazioni che precedono.

Il *periculum in mora* si ravvisa anzitutto nella assoluta necessità, per la ricorrente, di avere una solerte revoca dei provvedimenti impugnati, mediante sospensione in via cautelare e/o con

sentenza in forma semplificata da pronunciare all'esito della camera di consiglio - avendo debita considerazione, altresì, dell'unicità della questione controversa ed in considerazione del fatto che il giudizio è di agevole, facile e pronta risoluzione – atteso che, in difetto, il Ministero, entro 60 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive (quindi entro il 28 febbraio 2023) dovrà procedere alla liquidazione del contributo laddove, peraltro, la mancata ammissione della domanda della ricorrente implicherà, oltre ogni ragionevole dubbio, un danno grave ed irreparabile, trattandosi di una piccola emittente radiofonica (si veda il dettaglio dei ricavi della vendita degli spazi pubblicitari allegato alla domanda di partecipazione) che, in mancanza del contributo per cui è causa vedrà, certamente, ridotto ogni margine di crescita.

III. ISTANZE ISTRUTTORIE.

Il presente ricorso viene notificato anche alle prefate emittenti radiofoniche, quali controinteressate presenti nella graduatoria definitiva delle emittenti ammesse ad usufruire del contributo.

Nell'ipotesi in cui si ritenga opportuno estendere il contraddittorio ad altri controinteressati, si chiede sin da ora di disporre l'integrazione (per pubblici proclami) ai sensi dell'art. 49 c.p.a.

IV. REGOLAMENTO delle SPESE.

In corretta applicazione del principio della soccombenza, l'Amm.ne intimata andrà condannata all'integrale refusione delle spese e competenze del giudizio, oltre il rimborso delle spese generali, iva, cpa, con attribuzione.

Pertanto,

SI CHIEDE

con espressa riserva di formulare in separata sede l'azione per i danni patiti per effetto dell'operato dell'Ente resistente per le causali di cui in narrativa, che l'Ecc.ma Autorità adita, in accoglimento del ricorso, previa loro sospensione e/o pronuncia di sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., annulli gli atti impugnati in epigrafe, in quanto affetti da violazione di legge ed eccesso di potere, con conseguente ammissione della ricorrente nella prefata graduatoria definitiva e contestuale condanna dell'Amministrazione intimata a corrispondere il prefato incentivo in suo favore, vinte le spese di lite, con attribuzione.

Si depositano: i provvedimenti impugnati, le domande di ammissione al contributo presentate dalla ricorrente per l'anno 2022 e per l'anno 2021 ed il presente ricorso con mandato in calce.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile, scontando il contributo unificato di € 650.

Avellino, 3 febbraio 2023

avv. Augusto Guerriero

avv. Vittorio Manganelli

Firmato digitalmente da
Vittorio Manganelli

CN = Vittorio Manganelli
C = IT